



UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 38 del 17/02/2022

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Il Presidente

Preso atto che:

- Tra le funzioni fondamentali della Provincia è prevista l' *"assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"* (art. 1, comma 85, lett. d), della legge n. 56/2014;
- La Provincia può altresì esercitare, d'intesa con i comuni, le funzioni di [...] organizzazione di concorsi e procedure selettive" (art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014);

Visto l'art.15 della Legge 241/1990 che consente genericamente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamato, nello specifico, l'art. 3 bis del D.L. 9 giugno 2021, convertito con Legge 6 agosto 2021, n. 113, che introduce nell'ordinamento una nuova modalità di reclutamento, prevedendo che:

- gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, comprese le figure dirigenziali;
- i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi;

Richiamata la deliberazione n. 8 del 28 gennaio 2022, con la quale il nuovo Consiglio dell'ente ha approvato l'aggiornamento ai criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del Tuel, tra i quali figura *"l'incentivazione della sottoscrizione di accordi e convenzioni per velocizzare semplificare le assunzioni degli enti del territorio, al fine di sopperire all'assenza di competenze e/o risorse dei comuni/unioni, utilizzando tutti gli strumenti introdotti dalla normativa in divenire"*;

Ritenuto di esercitare il ruolo che la normativa riserva alle Province, proponendosi quale ente capofila per gli enti del territorio nella organizzazione e gestione delle selezioni uniche di cui al citato articolo 3 bis del D.L. 80/2021, al fine di velocizzare le procedure di assunzione e di semplificare gli adempimenti a carico delle unioni e dei comuni;

Valutato che il presente progetto rientra tra le funzioni fondamentali della Provincia e risponde pienamente a criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, essendo finalizzato a facilitare il reclutamento delle professionalità necessarie alla Provincia stessa e agli enti del territorio in maniera accentrata e con sostanziali economie di spesa complessiva degli enti aderenti rispetto allo svolgimento di procedure autonome;

Ritenuto, al fine di incentivare l'adesione degli enti del territorio, di prevedere una partecipazione alle spese da parte degli enti aderenti solo nel momento in cui decidono di procedere con le proprie assunzioni mediante l'interpello e tramite un contributo fisso parametrato alla classe anagrafica dell'ente;

Preso atto dello schema di accordo proposto dall'Ufficio Gestione del Personale della Provincia per la definizione dei rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni;

Dato atto che, con nota Prot. N. 2562 del 3 febbraio a firma di quest'organo, tutti gli enti del territorio della Provincia di Parma sono stati invitati a partecipare ad un webinar informativo per l'illustrazione della bozza di accordo e delle modalità di adesione allo stesso;

Dato altresì atto che, in data 16 febbraio 2022, si è tenuto il citato webinar informativo, al quale hanno partecipato numerosi gli enti del territorio;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dello schema di accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di poter procedere a proporla formalmente l'adesione agli enti del territorio e ad avviare la reciproca collaborazione;

Dato atto che:

- il modello di interpello previsto dall'articolo 2, comma 4, dello schema di accordo verrà successivamente inviato agli enti aderenti da parte dell'Ufficio Gestione del Personale della Provincia;
- la data prevista di scadenza dell'accordo è il 31 dicembre 2026;
- l'art. 8 dello schema di accordo prevede che il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo sia possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla Provincia e che decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso;
- lo stesso articolo 8 prevede, inoltre, che l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si concluda, in ogni caso, alla data del 31/12/2026;

Ritenuto che, in fase di prima applicazione dell'art. 3 bis del D.L. 80/2021:

- l'adesione all'accordo da parte degli enti debba pervenire entro il 28 febbraio 2022;

- al fine di incentivare l'adesione tempestiva degli enti del territorio la Provincia si riserverà di rimandare la decorrenza di eventuali adesioni tardive dal 1° gennaio 2023;

Visti gli artt. 50 e 89 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;
- il parere favorevole del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

DECRETA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, lo SCHEMA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale alla sottoscrizione dell'accordo, con facoltà di apportare al testo eventuali variazioni non sostanziali, concordate tra le parti, che si rendessero necessarie per il miglior esito delle attività;
3. DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale, a conclusione dell'iter procedurale interno, la trasmissione dello schema di accordo agli enti locali del territorio provinciale, per gli eventuali adempimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO CHE:
 - il modello di interpello previsto dall'articolo 2, comma 4, dello schema di accordo verrà successivamente inviato agli

enti aderenti da parte dell'Ufficio Gestione del Personale della Provincia;

- la data prevista di scadenza dell'accordo è il 31 dicembre 2026;
- l'art. 8 dello schema di accordo prevede che, una volta perfezionato l'accordo, il recesso di un ente prima della scadenza dello stesso sia possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla Provincia e che decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso;
- l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si concluda, in ogni caso, alla data del 31/12/2026;

5. DI DARE INOLTRE ATTO CHE, in fase di prima applicazione dell'art. 3 bis del D.L. 80/2021:

- l'adesione all'accordo da parte degli enti debba pervenire entro il 28 febbraio 2022;
- al fine di incentivare l'adesione tempestiva degli enti del territorio la Provincia potrà rimandare la decorrenza di eventuali adesioni tardive dal 1° gennaio 2023;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale

Schema di
ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
(decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-*bis*)

LE PARTI

- Per la Provincia di Parma _____ il dirigente _____, autorizzato con decreto presidenziale n.____. del _____, in seguito denominata anche "Provincia";
- Per il Comune/Unione di _____ il _____, autorizzato con delibera Giunta n. del _____, in seguito denominato anche "ente aderente" o "enti aderenti";

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-*bis*, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- La Provincia, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive.

Tutto ciò premesso e considerato, approvano il seguente accordo, composto da 12 articoli, come di seguito riportati.

Articolo 1

Finalità, ente capofila e fasi procedurali

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale della Provincia e degli enti locali aderenti del territorio provinciale.
2. La Provincia svolge il ruolo di ente capofila nell'ambito delle proprie funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 lett. d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 "*assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*" e comma 88 "*La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni ... di organizzazione di concorsi e procedure selettive*";
3. A tale fine, la Provincia e gli enti locali aderenti del territorio provinciale soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: *decreto*), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia.

4. La procedura si svolgerà in due fasi:
 - a. **FASE 1:** formazione di elenchi di idonei da Parte della Provincia sui profili professionali individuati. Le sotto fasi sono: l'approvazione e pubblicazione del bando; lo svolgimento della selezione; l'approvazione dell'elenco degli idonei.
 - b. **FASE 2:** interpello sugli elenchi di idonei da parte degli enti aderenti per l'assunzione di profili specifici previsti nei propri Piani dei Fabbisogni del Personale a tempo determinato o indeterminato. Le sotto fasi sono: l'approvazione dell'avviso di interpello, la comunicazione dell'avviso agli idonei, l'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'assunzione e l'inoltro all'ente richiedente, l'eventuale selezione tra gli idonei da parte dell'ente, la formazione ed approvazione della graduatoria finale e l'assunzione del/i vincitore/i.

Articolo 2

Competenze e responsabilità

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche (Fase 1), finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Provincia potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso, il servizio non può essere completamente esternalizzato.
2. Per lo svolgimento della Fase 1, la Provincia provvede ad approvare il bando della selezione, a svolgere la selezione, ad approvare l'elenco degli idonei e pubblicarlo sul proprio portale, a verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni richieste nella domanda per la partecipazione alla stessa, ad effettuare gli aggiornamenti almeno annuali dell'elenco.
3. Nello svolgimento della Fase 2, resta di esclusiva competenza di ogni ente aderente e della Provincia per le proprie assunzioni la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la stessa categoria e medesimi o analoghi profili professionali
4. L'interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 dell'art. 3 bis del decreto) viene approvato, secondo il modello allegato (**ALLEGATO "A"**), con determina dirigenziale dall'ente aderente proponente l'assunzione, che lo inoltra alla Provincia per la comunicazione agli idonei e per la pubblicazione sul sito web – sezione Amministrazione Trasparente – per una durata minima di 10 giorni. Scaduto il termine per la manifestazione di disponibilità all'assunzione da parte degli idonei (pari alla durata della pubblicazione), la Provincia fornirà all'ente l'elenco degli idonei che hanno manifestato la disponibilità all'assunzione. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito web Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso dell'ente aderente proponente.
5. In presenza di più manifestazioni di disponibilità, l'ente proponente l'assunzione provvederà alla selezione con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021 (comma 4 dell'art. 3 bis del decreto), nonché alla formazione ed approvazione della graduatoria finale dalla quale procede ad assumere il/i vincitore/i.
6. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la Provincia provvederà alle pubblicazioni relative alle selezioni degli idonei e ciascun ente aderente provvederà alle pubblicazioni relative alle selezioni tra gli idonei.
7. Sarà cura della Provincia definire la procedura su piattaforma digitalizzata per l'acquisizione in modalità telematica delle candidature, lo svolgimento delle prove della Fase 1, la gestione e

aggiornamento degli elenchi degli idonei, la comunicazione degli interpelli e la raccolta delle candidature.

Articolo 3

Categorie e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali, compresa la qualifica dirigenziale.
2. Le procedure di selezione terranno conto della possibile diversità terminologica nella definizione dei profili presso i diversi enti locali aderenti: a tal fine, l'ente aderente indicherà nell'interpello la definizione del profilo nella propria dotazione organica e l'attestazione di equivalenza con il profilo con cui è denominato l'elenco di idonei al quale intende attingere.
3. La Provincia definirà i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali nell'ottica di individuare profili comuni a più richieste.
4. Preliminarmente all'avvio di ciascuna selezione per la formazione di uno specifico elenco di idonei, la Provincia invierà una richiesta di adesione a tutti gli enti aderenti al presente accordo, la cui l'adesione dovrà pervenire entro 10 giorni, nel qual caso l'ente si intenderà vincolato all'utilizzo prioritario dell'elenco per le assunzioni del profilo professionale indicato per la vigenza dell'elenco stesso.

Articolo 4

Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, oltre eventuali componenti esperti aggiuntivi e un segretario verbalizzante, garantendo la presenza di entrambi i sessi e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o suo delegato; i membri esperti potranno essere reperiti prioritariamente tra i dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati. I commissari dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati si intendono membri interni delle commissioni con svolgimento del ruolo in orario di lavoro.
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.
4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e relativa legge di conversione, nonché le norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia.

Articolo 5

Interpello e procedura di utilizzo dell'elenco degli idonei

1. La Provincia e gli enti aderenti, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potranno predisporre, ciascuno per le proprie assunzioni, un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Provincia, per il quale ha espresso l'adesione ai sensi del precedente art. 3, comma 4, indicando, secondo il modello allegato "A" alla presente:
 - a) Eventuali riserve di Legge (posti a favore dei volontari delle Forze Armate ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010; posti a favore dei disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99, posti a favore delle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99; posti a favore

delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 407/98 e delle categorie protette ad esse equiparate);

- b) la specifica professionalità di interesse (conoscenze e competenze), in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
 - c) il numero di posti richiesti per l'assunzione e l'ente/gli enti presso i quali sarà stipulato il contratto di lavoro;
 - d) l'attestazione di equivalenza del profilo da assumere con quello con cui è denominato l'elenco di idonei al quale si intende attingere (se la denominazione non risulta identica);
 - e) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time -rapporto ore sett.li-);
 - f) le modalità di adesione all'interpello e le tempistiche per la risposta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae, se richiesto;
 - g) la modalità di svolgimento della selezione (scritta o orale, in presenza o da remoto) e la data/ora ovvero le modalità di comunicazione successive della stessa, in presenza di più manifestazioni di interesse.
2. La Provincia si impegna a pubblicare l'interpello dell'ente aderente in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito web Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso dell'ente aderente.
 3. La comunicazione personale dell'interpello agli idonei è effettuata dalla Provincia, che provvede altresì alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione e alla trasmissione dei nominativi all'ente aderente.
 4. A conclusione dell'eventuale procedura selettiva, l'ente aderente comunicherà gli esiti alla Provincia ed i nominativi dei soggetti che saranno assunti a tempo determinato o indeterminato; se è assunti a tempo indeterminato, tali soggetti saranno cancellati dall'elenco degli idonei, come previsto dall'art. 3, comma 5, del Decreto.
 5. Nel caso di utilizzo degli elenchi di idonei per la copertura, a tempo indeterminato o determinato, di posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni (comma 7 dell'art. 3 bis del decreto), l'ente aderente approva, in assenza di utilizzo di proprie graduatorie l'interpello, che verrà pubblicato e comunicato agli idonei ai sensi dei precedenti commi 2 e 3; l'ente aderente può, tuttavia, prescindere, in caso di più manifestazioni di disponibilità all'assunzione, dall'applicazione del comma 5 dell'art.2 del presente accordo.

Articolo 6

La gestione degli elenchi di idonei

1. La gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza della Provincia. Gli elenchi hanno una durata di tre anni dalla data della loro prima approvazione.
2. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e tutela della privacy dei candidati, gli elenchi ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati con i dati personali pseudonomizzati nella sezione del sito web Amministrazione Trasparente> Bandi di concorso della Provincia di Parma.
3. La Provincia, con cadenza almeno annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi nel triennio di vigenza degli stessi al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati.
4. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato.

5. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
6. Nel caso in cui un idoneo venga assunto da un ente a tempo indeterminato, ma receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest'ultimo, lo stesso rientra nell'elenco degli idonei; in tal caso, l'ente aderente potrà ricorrere al secondo classificato nella graduatoria della relativa selezione per la copertura del posto.
7. L'ente aderente si impegna a trasmettere la determinazione di assunzione del soggetto individuato.
8. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.

Articolo 7

Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Parma;
2. A titolo di partecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento della procedura, gli enti aderenti si impegnano a versare alla Provincia un contributo per ogni interpello che invieranno alla Provincia;
3. Il contributo dovuto alla Provincia viene parametrato alla popolazione dell'ente aderente come segue:
 - a) Un contributo di 500 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti con meno di 2.000 abitanti
 - b) Un contributo di 750 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 2.000 e con meno di 3.000 abitanti;
 - c) Un contributo di 1.000 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 3.000 e con meno di 5.000 abitanti;
 - d) Un contributo di 1.500 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 5.000 e con meno di 10.000 abitanti;
 - e) Un contributo di 2.000 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti dai 10.000 e con meno di 20.000 abitanti
 - f) Un contributo di 2.500 euro per ogni interpello a tempo determinato o indeterminato effettuato dagli enti con oltre 20.000 abitanti.
4. Nel caso in cui l'ente aderente sia un ente associativo di diversi Comuni (Unione di comuni o altro tipo di ente associativo) il contributo di cui al punto precedente è pari a quello della classe demografica del Comune a favore del quale è effettuato l'interpello (ente presso cui sarà stipulato il contratto di lavoro), ovvero, se l'interpello è effettuato per assunzioni dell'ente associativo stesso (es. Unione) e/o per una pluralità di assunzioni presso diversi enti associati si calcola il contributo corrispondente alla classe demografica della somma degli abitanti degli enti associati (es. classe demografica dell'Unione).
5. Il contributo sarà versato dall'ente aderente contestualmente alla comunicazione da parte della Provincia della lista di idonei che hanno risposto all'interpello per la seconda selezione, nel caso di interpello infruttuoso (nessuna adesione) non sarà dovuto nessun contributo.
6. Competono alla Provincia di Parma le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso prevista nel regolamento della Provincia per la partecipazione alla selezione.

Nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal ente aderente per la partecipazione alla seconda selezione.

Articolo 8

Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026 e può essere prorogato, con provvedimento espresso degli enti associati
2. L'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, alla data del 31/12/2026.
3. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi alla Provincia e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

Articolo 9

Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che i candidati alle procedure selettive potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
4. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni di supporto agli Enti aderenti da parte della Provincia oggetto del presente accordo, l'Ente provvede a nominare la Provincia di Parma, nonché i soggetti esterni dei quali la Provincia si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dalla Provincia con separate note. Analogamente, la Provincia di Parma provvede a nominare l'Ente aderente, nonché i soggetti esterni di cui si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei propri dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dall'ente aderente alla Provincia di Parma.

Articolo 10

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Parma.

Articolo 11

Contenziosi

1. Gli enti locali e la Provincia di Parma sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere per la gestione della fase di loro competenza così come definite nel presente accordo.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Parma.

Articolo 12

Esenzione bollo e registrazione

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo:

Per la Provincia di Parma:

Data e luogo:

Per il Comune/Unione di:



UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **606 /2022** ad oggetto:

" APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 17/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale